



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 277/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69347** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 23 ottobre 2023 ad istanza di:

M. V. nato OMISSIS (C.f.: OMISSIS), residente OMISSIS, rappresentato e
difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Claudio Fatta (C.f.: FTTCLD84P10G273E; FAX 0919804140), del Foro di
Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n.23, con richiesta di voler ricevere
le comunicazioni e/o le notifiche al proprio indirizzo PEC
"claudiofatta@pec.it", ove il predetto elegge il proprio domicilio digitale,

CONTRO

- **INPS** - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in
Roma, via Ciro il Grande, 24, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana
G. Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749;
c.f.: NRRTNG70H55F061Y) Francesco Gramuglia (Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it; c.f.: GRMFNC64R17F158V)
- e Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it; c.f.:
VLRFC72E20L112A), giusta procura generale alle liti del Notaio in

Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131

- elettivamente domiciliato in Palermo, via M. Toselli, n. 5, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto.

Visti gli atti e documenti di causa

Uditi all'udienza pubblica del 16 luglio 2024 i procuratori delle parti come da

verbale;

Ritenuto in

FATTO

I. Il ricorrente, ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato, cessato dal servizio in data 31.07.2015 per limiti di età, con un'anzianità superiore a 18 anni al 31.12.1995, lamenta che l'Ente previdenziale ha omesso di attribuire il beneficio del c.d. "moltiplicatore" di cui all'art.3, comma 7, del D.lgs. n.165/1997 e, pertanto, agiva per chiedere che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare con applicazione del suddetto beneficio e, per l'effetto, la condanna dell'INPS a procedere alla riliquidazione della pensione.

II. L'INPS si costituiva in giudizio, eccependo, dopo articolata ricostruzione del regime pensionistico di cui alla riforma contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini) e alla successiva riforma Fornero (sistema c.d. misto 2012), che i soggetti il cui trattamento pensionistico viene liquidato con il sistema retributivo (c.d. misto 2012, come nel caso dell'odierno ricorrente, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art 3, comma 7, D.lgs 165/97, il quale si riferisce espressamente ai casi in cui il "*trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 325*". Aggiungeva che il suddetto beneficio è un automatismo

applicato dall'Amministrazione di appartenenza al momento del congedo in presenza dei requisiti di legge e che, tuttavia, l'Amministrazione, nel caso di specie, non ha mai inserito tale beneficio nel calcolo del trattamento di pensione come visibile nella determina ultima riliquidazione disposta nel 2021 (che allegava) e che non risulta impugnata la determinazione emessa che già non prevedeva nel calcolo del trattamento pensionistico il c.d. moltiplicatore. In subordine eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei.

Concludeva chiedendo di *Rigettare, con ogni statuizione, la domanda di applicazione dei benefici di cui all'art 3, comma 7 del D.lgs. 165/1997; - Compensare le spese di giudizio.*

III. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Fatta, per il ricorrente, e l'avv. Norrito, per l'INPS, hanno insistito nelle rispettive difese scritte e chiesto la decisione della causa, evidenziando l'avv. Fatta che il sistema c.d. misto 2012 comporta l'applicazione anche di una quota contributiva sulla pensione e che l'Istituto si limita a sostenere che l'amministrazione di appartenenza non ha fatto applicazione del moltiplicatore.

Il giudice ha quindi posto la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente rivendica il riconoscimento in sede pensionistica, in tesi illegittimamente denegato dall'Inps, del benefico previdenziale previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/97.

2. La disposizione (modificata dall'art.10, comma 2, D.lgs. n. 94/2017) prevede che *“Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti*

di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione ...”.

La norma condiziona il riconoscimento del beneficio ad un insieme composito di presupposti giuridici, ovvero, limitatamente a quanto nella specie rileva, la titolarità di una peculiare tipologia di rapporto di servizio (militari, appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, Vigili del Fuoco), la cessazione dell’impiego per raggiungimento dei limiti di età e la liquidazione del trattamento, anche solo in parte, mediante l’impiego del sistema contributivo.

3. Nel caso di specie, l’esame degli atti di causa evidenzia come non vi sia sostanzialmente contesa tra le parti in ordine alla titolarità, in capo al ricorrente, dei primi due dei suddetti requisiti, ovvero la tipologia del rapporto di lavoro (nella specie, Polizia di Stato) e l’avvenuta cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.

Quanto alle modalità di calcolo del trattamento previdenziale, invece, parte attrice (che aveva maturato, alla data del 31/12/1995, oltre 18 anni di servizio, con conseguente originario diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo) nulla ha sostenuto in ricorso circa la titolarità anche dell’ultimo dei rassegnati presupposti (applicazione anche solo in parte del sistema contributivo), limitandosi ad affermare ivi la spettanza del beneficio

in quanto *in possesso questi del beneficio dell'avvenuto pensionamento al "raggiungimento dei limiti di età"*, ed anzi premette espressamente nell'atto introduttivo che il proprio trattamento è stato *calcolato con sistema retributivo* (cfr. punto 1 del ricorso).

Tale circostanza assume rilievo dirimente ai fini della controversia.

Sul punto è, infatti, vero che l'art. 24, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) ha disposto, per tutti i dipendenti (dunque anche per coloro che avevano già maturato almeno 18 anni di servizio al 31/12/1995), l'applicazione del sistema contributivo per il servizio maturato a decorrere dal giorno 1/1/2012, disponendo che *"A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo"*; tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto in materia (art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014), aggiungendo al menzionato art. 24, comma 2, un ulteriore periodo: *"In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Pertanto, nell'ipotesi di personale (come nel caso di specie) già avente titolo al computo della pensione con metodo retributivo (avente cioè un'anzianità utile superiore ai 18 anni al 31/12/1995), l'Inps, al fine di individuare il trattamento pensionistico riconoscibile, è tenuto ad effettuare un preliminare duplice computo alternativo, l'uno col sistema misto (contributivo solo per il servizio maturato a decorrere dal primo gennaio del 2012) e l'altro interamente

retributivo, che costituisce limite massimo del trattamento concretamente riconoscibile.

In proposito, pare appena il caso di precisare, con riguardo al suddetto preliminare computo alternativo, che l'istituto del moltiplicatore di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n.165/97 potrebbe avere applicazione, avuto riguardo ai presupposti di legge (*"...il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo"*), esclusivamente in sede di computo preliminare con sistema misto, e non già ai fini del computo con sistema interamente retributivo.

Orbene, con riguardo al caso di specie, si osserva che l'Inps ha documentatamente sostenuto, attraverso gli atti prodotti, di aver applicato il trattamento previdenziale computato secondo il sistema interamente retributivo (di ammontare non contestato dal ricorrente, se non con riguardo alla mancata applicazione del beneficio invocato), in quanto inferiore al computo alternativo mediante sistema misto (nel cui ambito soltanto avrebbe potuto farsi teoricamente applicazione del beneficio invocato del c.d. "moltiplicatore", peraltro accrescendo ulteriormente l'importo del trattamento previdenziale computato secondo detta modalità), proprio in applicazione del richiamato disposto dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, applicazione di tale disposto che è stata come espressamente menzionata anche nel provvedimento di liquidazione della pensione dell'Inps (cfr. atto n. TP 012021939755).

In ogni caso, come detto, il ricorrente neppure ha contestato tale circostanza o, prima ancora, non ha allegato in ricorso che il proprio trattamento pensionistico sia stato calcolato anche solo in parte con il sistema contributivo,

salvo aggiungere in udienza che il sistema c.d. misto 2012 prevede accanto a una componente retributiva anche una parte calcolate con il sistema contributivo, senza però considerare l'avvenuta applicazione dell'art. 1, c. 707, della legge n. 190/2014 al caso di specie, come si legge nel provvedimento dell'INPS, e senza una specifica contestazione dei fogli di calcolo prodotti dall'INPS all'atto della costituzione in giudizio.

Il ricorso non può pertanto rinvenire favorevole deliberazione.

4. Si dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti, avuto riguardo alla novità della questione trattata e alla dirimente circostanza che la stessa INPS ha chiesto la compensazione.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 16 luglio 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 18 luglio 2024

Pubblicata il 24 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente

provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di

MARINO VINCENZO C.f.: MRNVCN55L12E974H nonché di altre

persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)